



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 50

AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DI VEN_13 MIRA (RIVIERA MIRANESE) E VEN_14 CHIOGGIA: COME PROCEDE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9/2024?

presentata il 10 febbraio 2026 dai consiglieri Montanariello e Rocco

Premesso che:

- l'articolo 18 (Disposizioni applicative) della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali" individua e pone in capo alla Giunta regionale, che vi provvede attraverso propri provvedimenti, un preciso cronoprogramma ai fini della effettiva messa a regime della *governance* del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. In particolare, il comma 1 della disposizione in argomento stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati alle lettere da a) a f) (indicazioni per la costituzione e l'avvio degli Ambiti territoriali sociali (ATS); schema di regolamento per l'istituzione del Comitato dei sindaci di ambito; schema di protocollo di intesa per l'individuazione delle fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato; modalità di costituzione e funzionamento della rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale; l'esercizio delle funzioni delegate alle Aziende ULSS; disciplina delle modalità per la formazione dell'elenco regionale dei direttori ATS) e al comma 2 dispone che gli articoli da 1 a 22 si applicano successivamente alla pubblicazione da parte della Giunta regionale di tutti i provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo 19 (Norme transitorie), comma 1, stabilisce che "I comuni, al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3". Il medesimo articolo al comma 2 prevede che: "Nelle more dell'adozione della forma di gestione associata di cui all'articolo 8, comma 3, i comuni:
 - a) trasmettono all'ufficio regionale competente in materia di servizi sociali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un protocollo di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato;"

Tenuto conto che:

- il processo di riforma avviato con la richiamata legge regionale dovrebbe aver già visto l'approvazione da parte dei comuni dei protocolli di intesa in cui individuano le fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato, nonché dovrebbe approdare alla compiuta messa a regime nell'aprile del corrente anno;
- sul territorio sussistono ampi margini di incertezza e difficoltà applicative, in particolare con riferimento all'individuazione della forma associativa, alla gestione economica e alla *governance*, tali da far porre seriamente in dubbio il rispetto della tempistica prevista e la solidità del percorso in atto.

Considerato che in questo contesto pare opportuno conoscere quale sia il livello di progresso in atto rispetto a quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali" per quanto riguarda gli ATS VEN_13 Mira e VEN_14 Chioggia tenuto conto delle problematiche sopra menzionate.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri

interrogano l'Assessora regionale alle politiche sociali

per sapere, con riferimento alle tempistiche previste e alle problematiche applicative riscontrate, qual è lo stato di avanzamento della disciplina attuativa di cui alla legge regionale n. 9 del 2024 negli ATS VEN_13 Mira (riviera miranese) e VEN_14 Chioggia?